

Il titolo di avvocato “specialista”

[GIANCARLO SAVI^(*)]

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Natura e spessore del titolo di avvocato “specialista”. – 3. I settori di specializzazione ed i percorsi formativi. – 4. Differenze con i titoli di specializzazione “accademici” dei dottori in giurisprudenza. La specializzazione dei magistrati. – 5. L’autonomo percorso del riconoscimento della specializzazione forense per titoli di “comprovata esperienza”. – 6. Qualche cenno sul funzionamento delle Scuole di specializzazione forense. – 7. La revoca del titolo di avvocato “specialista”. – 8. La spendita abusiva del titolo di avvocato “specialista”. – 9. Conclusioni e prospettive.

1. Atteso da tempo, sulla Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 2020 è stato pubblicato il d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, atto normativo che ha integrato e reso definitivo il regolamento già adottato con il d.m. Giustizia 12 agosto 2015, n. 144⁽¹⁾, siccome parzialmente annullato in sede giurisdizionale amministrativa⁽²⁾.

L’atto è frutto di una lunga istruttoria, pareri ed indagini conoscitive.

La correzione ed integrazione di questa disciplina, ha di nuovo sollecitato l’Avvocatura italiana a confrontarsi, *si licet*, “con il nuovo che avanza”⁽³⁾,

^(*) Avvocato del Foro di Macerata. Direttore della Scuola di alta formazione specialistica in “Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni” dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Università di Roma Tre – Consiglio Nazionale Forense.

⁽¹⁾ Il provvedimento, nel risultante tenore testuale coordinato, viene riportato in calce, onde poter utilmente e meglio fruire di queste notazioni di prima riflessione.

⁽²⁾ Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2017, n. 5575, in *Foro amm.*, 2017, p. 2245.

⁽³⁾ Basti rammentare che sino a tempi recenti, l’art. 91, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, così testualmente disponeva: «*Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari settori di esercizio professionale*». Già da questo confronto, emerge la straordinaria innovazione che il legislatore del 2012 ha inteso imprimere; per la verità, preceduto dall’iniziativa del Consiglio nazionale forense, che nel 2010 tentò di percorrere la stessa via in autonomia, ma senza successo: v., Tar Lazio, Sez. I, 9 giugno 2011, n. 5151, in *Foro it.*, 2011, III, c. 409, che ritenne un tale potere di autodichia

sommuovendo rumorosamente le molte sensibilità culturali di quanti sono artefici primi delle dinamiche che conducono alla retta tutela di ogni posizione soggettiva di diritto ed interesse, giuridicamente rilevante.

Com'era prevedibile sono subito riapparse le più disparate posizioni, oscillanti tra un sentire soddisfatto che segnando il traguardo raggiunto ne esalta l'opportunità e quello contrario che ne esalta le criticità.

Prima di addentrarci nella disamina dei punti nodali della disciplina pare opportuno evidenziare subito la fonte primaria da cui trae origine questa potestà regolamentare, radicata nell'art. 9, l. 31 dicembre 2012, n. 247⁽⁴⁾.

Altra notazione preliminare riguarda la tecnica di normazione regola-

carente di base legale, dichiarando nullo quel primigenio atto regolamentare per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista.

⁽⁴⁾ Art. 9. *Specializzazioni*. 1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1. / 2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. / 3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. / 4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni. / 5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione. / 6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1. / 7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. / 8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

mentare posta in essere nella specie; quanti attendevano l'atto normativo in parola, ragionevolmente reputavano che con esso venisse esaustivamente disciplinato ogni aspetto riservato di norma all'esplicazione della fonte secondaria.

Diversamente, e proprio in relazione all'aspetto saliente dei percorsi formativi che l'avvocato dovrà seguire ed utilmente concludere, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento in commento, e cioè quanto ai programmi dei singoli corsi (che vengono promossi con l'intesa di più "anime", in convenzione, attraverso un comitato scientifico ed un comitato di gestione), la norma secondaria rinvia all'intervento dirimente di una Commissione costituita presso lo stesso Ministero della giustizia⁽⁵⁾, che dovrà elaborare *«le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia»*; con la perentoria precisazione secondo cui, *«I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2.»*.

In una parola, la fonte secondaria rimanda ad altra fonte *sub* secondaria, proprio quanto al contenuto sostanziale maggiormente caratterizzante l'impegno di studio, approfondimento e confronto, per l'avvocato che intenda elevare le proprie conoscenze scientifiche e capacità professionali in prospettiva di una qualificazione "specialistica"; cosicché l'effettiva fonte normativa del più prezioso contenuto è riposta nelle mani di questa Commissione permanente; e non è neppure l'ultima parola per l'effettivo avvio concreto dei corsi, rimanendo comunque il Ministro della giustizia sovrano nella verifica del programma proposto nel singolo caso, autorizzandone o non autorizzandone l'avvio.

Demandare l'intervento centrale, certamente complesso e delicato, ad una Commissione ministeriale composta di sei membri, che peraltro do-

⁽⁵⁾ Composta di due magistrati ordinari nominati dallo stesso Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari nominati dal Ministero dell'università e della ricerca.

vrebbero essere individuati tra coloro che sono disponibili ad un simile diuturno impegno, evidentemente mossi soltanto da marcata idealità, stante il fatto che il ruolo è onorifico, senza oneri per le finanze pubbliche e con capacità professionali così rilevanti ed estese (le linee guida riguardano ben trentanove diverse specialità, dell'intero scibile giuridico), lascia perplesso anche il prudente interprete.

Ad ogni modo, verranno stilati degli elenchi di personalità da cui attingere la nomina dei componenti di questo organo che finirà al centro delle dinamiche autorizzatorie dei corsi, e si potrà eventualmente correggerne l'impianto, ad esempio strutturando più commissioni, almeno distinguendole per competenza in sintonia con le principali branche del diritto.

Merita comunque di essere sottolineato il metodo seguito: anche in questo caso si ripresenta chiaramente la problematica della reale fonte normativa; in effetti l'autorità chiamata a regolamentare il comando primario, non vi attende esaustivamente, ma lo delega a sua volta, attraverso la creazione di ulteriori organi che chiama a formarla in concreto, disegnando piuttosto un procedimento amministrativo.

Come da tempo noto, il proliferare di organi chiamati a formare l'effettivo comando giuridico realizzato nei fatti, come in un fenomeno a cascata, oltre a rendere il nostro ordinamento giuridico positivo in pratica sterminato, segna un procedere sostanzialmente ad ostacoli di dubbia ragionevolezza, finendo per esporre al pericolo dell'incertezza l'intero impianto.

Questo metodo inoltre finisce per comprimere ogni miglior intenzione volgente alla stella polare dell'efficienza, come dell'autonomia propria di ogni elaborazione di studio ed approfondimento, e finisce per mettere in pericolo la stessa effettiva applicazione della norma primaria, che corre il rischio di essere svilita proprio nel momento della sua concreta realizzazione; questa minuziosa normazione per segmenti autonomi (se non atomizzati), rimessa in mani di una pluralità di soggetti, sino ad intersecarsi e confondersi con la mera attività amministrativa, rischia di perdersi in eccessive questioni e sottigliezze, evocando la nota decadenza dei bizantinismi.

Questo quanto puntualmente accaduto: le poche Scuole di alta formazione specialistica forense che erano state attivate sotto il regime del d.m. Giu-

stizia n. 144/2015, seppur secondo regime transitorio⁽⁶⁾, che erano giunte a bandire il terzo o quarto biennio, con l'entrata in vigore del regolamento in parola hanno dovuto revocare l'iniziativa, curandosi soltanto di portare a compimento i corsi in atto, siccome rientranti come vedremo meglio *infra*, nella c.d. disciplina transitoria; tali corsi che in genere erano programmati con inizio nel mese di gennaio 2021, dovranno perciò attendere prima le linee guida della Commissione ministeriale, una volta nominata, procedere alla stipulazione delle convenzioni, formare i nuovi organi scientifici e gestori, i quali formuleranno il programma ed il bando pubblico per l'ammissione dei candidati, sottoponendo il tutto al potere autorizzatorio finale del Ministero della giustizia.

Con una buona dose di ottimismo se ne riparlerà almeno a distanza di diversi mesi⁽⁷⁾, con pericolo di inciampi seri come in ogni attività amministrativa così complessa, e nella specie la giurisdizione amministrativa è stata già chiamata ad intervenire in più frangenti.

La pazienza è una delle sette virtù che non manca al ceto forense, ma altra cosa è la frustrazione che da lungo tempo aleggia e sempre sul versante delle disfunzioni che affronta nell'esercizio della propria funzione in concreto e nel quotidiano.

2. Il quadro normativo che è stato delineato fa emergere l'espressione di un dato caratterizzante la formazione della qualità specialistica che indica la via del più alto livello del sapere peculiare di settore del professionista già esercente l'attività di avvocato, a ciò abilitato dall'esame di Stato di cui agli artt. 33, 5° comma, della nostra carta fondamentale, 46 e 22, 1° comma, l. 31 dicembre 2012, n. 247.

⁽⁶⁾ Per lodevole iniziativa di alcune Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale (come tali riconosciute periodicamente secondo un complesso procedimento), in convenzione con il Consiglio nazionale forense, che in genere agisce attraverso la propria Scuola superiore dell'avvocatura, ed un ambito dipartimentale di giurisprudenza od equivalente struttura di una delle Università legalmente istituite.

⁽⁷⁾ La stessa entrata in vigore del Regolamento, differita di sessanta giorni – cioè al 10 febbraio 2021 –, è elemento significativo.

Il legislatore aveva già espresso, in maniera davvero inequivoca, l'esigenza che la professione dell'avvocato risponda ad un notevolissimo livello qualitativo, invero ben indicato ad iniziare dal tenore dell'impegno solenne⁽⁸⁾ che conclude il procedimento di iscrizione all'Albo, dall'obbligo di curare costantemente la propria formazione⁽⁹⁾, e dal vincolo al rispetto dei canoni deontologici che costellano il concreto operare anche sotto il profilo del dovere di competenza; e dal dovere di competenza al riconoscimento delle specializzazioni, il passo persino fisiologico.

Con la previsione dell'ulteriore affinamento delle competenze che incarnano il titolo di specialista di settore, lo spessore che il legislatore esige obiettivamente si innalza, alla ricerca di ulteriore impegno e risultato⁽¹⁰⁾; l'obiettivo sociale perseguito dalla norma primaria risiede di tutta evidenza nell'interesse ad una prestazione di qualità consona, attraverso accurata e sistematica acquisizione di maggiori capacità professionali, mettendo al contempo il nostro ordinamento positivo in linea con la simile regolamentazione diffusamente introdotta in ambito UE⁽¹¹⁾.

⁽⁸⁾ Art. 8, l. 31 dicembre 2012, n. 247.

⁽⁹⁾ Art. 11, l. 31 dicembre 2012, n. 247.

⁽¹⁰⁾ La stessa espressione qualificativa utilizzata – “specialista” –, al di là della possibile disquisizione linguistica sull'eleganza o meno di una tale trasposizione rispetto a quanto originatosi in particolari settori tecnici o scientifici, è indizio di un certo peso; l'etimologia di significato nel nostro contesto ci conduce al peculiare valore dell'affinamento di speciali capacità, che si allontanano dalla norma, dalla consuetudine, in senso migliorativo e maggiore, evocando il sinonimo di chi eccelle (cfr. *Dizionario della lingua italiana Treccani*, Roma, 2017); la similitudine prossima sembra potersi rinvenire con le specialità dei dottori in medicina e chirurgia.

⁽¹¹⁾ Le fonti europee garantiscono l'interesse sociale fondamentale, poiché la difesa effettiva esige un difensore competente, curandosi ovviamente anche della libertà, dell'autonomia e della piena indipendenza da ogni potere dell'avvocato (cfr., artt. 1, 6, 13, 17, 18 e 53 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; e gli artt. 15, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). Cfr., peraltro, l'art. 1 del codice deontologico forense. A ben riflettere, il diritto di ciascun avvocato a raggiungere la più alta soglia di competenza professionale, può dirsi insito nella natura stessa del ruolo (evocato in Costituzione nonostante si tratti di una libera professione; cfr. in punto, G. COLAVITTI, *La specialità costituzionale della professione forense e la libertà professionale dell'avvocato*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 397 ss.). La conferma di esattezza di tanto, nell'ottica

Solo per limitarci a tre esempi, tra i tanti possibili: *a)* i docenti chiamati ad intervenire nei corsi formativi di specialità (secondo equilibrata chiamata di avvocati, magistrati e professori universitari) debbono aver maturate le più alte qualifiche soggettive nel rispettivo ambito di appartenenza; *b)* la formazione è segnata dalla costante frequenza su arco temporale almeno biennale, in un contesto numericamente limitato, in presenza, e dal superamento di verifiche stringenti a conclusione del primo anno per poter accedere al successivo anno di corso ed alla sua conclusione per l'utile conseguimento del titolo, mediante prova d'esame scritta e orale, avanti a commissioni esterne formate secondo titoli anche qui di massimo livello (pari a quelli del corpo docente); *c)* il mantenimento del titolo è condizionato dal proseguimento di importante obbligo formativo su base annuale, mediante il conseguimento di "crediti formativi specialistici", con rilevante impegno orario dedito alla cura ed all'aggiornamento della stessa formazione, che costituisce pertanto un percorso ininterrotto.

Se di tanto non si può dubitare, il titolo di "specialista" non sembra seguire le c.dd. logiche mercantili, che si sono di recente affacciate anche nell'esercizio professionale del ministero difensivo, né sembra potersi prefigurare una prospettiva specialistica di massa.

È probabile che tra i "moventi" delle specializzazioni forensi vi sia sotteso il tentativo di alcuni settori del ceto professionale di conseguire un effetto riflesso in sostanza "deviante", con sviamento della sua autentica funzione, che inerisce il contenimento del numero eccessivo di professionisti iscritti negli Albi, attraverso tale "distinzione"; seguendo la stessa linea tendenziale emersa in relazione all'abilitazione per l'esercizio del patrocinio presso le corti superiori, oggi conseguibile solo per severo esame di Stato specifico, da chi ha maturato una anzianità professionale di almeno cinque anni ovvero otto anni con frequenza ed utile superamento di peculiare corso formativo presso la Scuola superiore dell'avvocatura, evoluzione non a caso impressa dalla stessa l. 31 dicembre 2012, n. 247 (art. 22).

precipua del professionista del diritto "avvocato", deriva dallo stesso utilizzo del verbo "riconoscere" (art. 9, 1° comma, l. 31 dicembre 2012, n. 247), obiettivamente significativo di una realtà preesistente in concreto, non "istituita" dalla stessa legge.

Appare invece fisiologico che tali percorsi siano destinati a minoranze numeriche, secondo logica di forte motivazione soggettiva del professionista, che effettivamente sente l'esigenza di approfondire e conseguire maggiori capacità operative in un determinato settore, cui è evidentemente dedito in prevalenza o vorrà dedicarsi.

La chiave di volta interpretativa invero appare dettata già nella norma primaria che il regolamento ha inteso attuare, secondo cui, «*il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale*»⁽¹²⁾.

La lungimiranza del legislatore risponde a ragionevolezza nel momento in cui evidentemente non trascura di considerare che anche l'avvocato privo del titolo di "specialista" può ben rendere prestazioni di rango eccellente; e non è certo scontato che sul campo l'avvocato "specialista" adempia meglio od assicuri risultati concreti migliori solo per il fatto di aver conseguito il titolo; la previsione perciò si pone sul piano della ragionevolezza probabilistica, fondata sulla presunzione di prestazioni dell'avvocato qualitativamente conformate, in virtù dello sforzo che ha posto in essere con l'approfondimento e la cura costante nel tempo del proprio sapere, che di norma comporta appunto maggiori capacità professionali.

Nessuna differenziazione ricorre allora tra l'avvocato iscritto all'Albo e quello legittimato ad aggiungersi all'elenco che nell'ambito dello stesso Albo indica quanti hanno anche conseguito il titolo di "specialista" in una determinata materia⁽¹³⁾.

Non si tratta perciò di un diverso *status* abilitativo del professionista: l'unico elemento che segna distinzione è la possibilità di rendere pubblico questo ulteriore percorso formativo, utilmente conseguito, affinché evidentemente

⁽¹²⁾ La riserva di attività dell'avvocato è sancita nell'art. 2, 5° e 6° comma, l. 31 dicembre 2012, n. 247.

⁽¹³⁾ Non più di due di cui ai settori elencati nel 1° comma, dell'art. 3, del Regolamento in commento, e/o non più di tre rientranti nei settori civile, penale ed amministrativo, di cui al 3°, 4° e 5° comma, stesso art. 3. Invero, si reputa che nell'elenco degli avvocati specialisti in parola possa legittimamente indicarsi la specialità in una di queste macroaree settoriali, con la sola dizione, civile, penale, amministrativo, mentre i sottosectori (gli indirizzi) in concreto posseduti saranno specificati solo a richiesta dell'iscritto all'Albo, che abbia interesse all'ulteriore specificazione (v. l'art. 5, stesso Regolamento).

la scelta della committenza possa dirigersi con maggior consapevolezza verso l'opera del professionista che in astratto appare meglio "attrezzato" in un determinato settore di questioni e controversie giuridiche.

Nulla di più!

Ponendo peraltro avvertenza ai pericoli sottesi alla logica pubblicitaria propria del moderno "consumo", nella specie dei c.dd. "servizi legali", che mal si confà all'opera del patrocinio e della difesa; difatti, la storia ci ha consegnato l'immagine millenaria di "un uomo che si erge a difesa di un altro uomo", nella quale ognuno intravede motivazione profonda, secondo tratti intrisi nel senso etico, su cui affonda le radici anche la rilevanza costituzionale della funzione, come il suo novero tra i diritti inviolabili dell'uomo. Assesandoci all'epoca corrente, oggi è comunque un postulato obiettivamente condiviso quello secondo cui il contratto che ha per oggetto la prestazione d'opera intellettuale forense non è un rapporto meramente privatistico, ma rileva nell'esercizio della giurisdizione: l'avvocato è parte del servizio pubblico di Giustizia.

Arduo il tentativo di condensare questo *officium*, per tentare di definirlo, anche per chi conosce profondamente e vive questo peculiare ruolo sociale; tuttavia, alcune indicazioni si stagliano nitidamente: la passione, l'ispirazione solidale e la fiducia, la sete di sapere, la ricerca inesauribile e per converso la consapevolezza dell'ignoranza, la forza ed il metodo dei comportamenti, la coscienza del ruolo sociale e la fedeltà ai valori e principi espressi dalla carta costituzionale e delle altre fonti sovraordinate, la lungimiranza ed il senso di responsabilità (invero di grande spessore), l'umiltà del dubbio ed il coraggio lucido di confrontarsi, l'inesauribile sacrificio e la dedizione, il senso di rispetto delle istituzioni come dell'altro e, per ciò stesso, l'autorevolezza.

Come si coglie già a piene mani è il "sapere", nel senso più ampio e nobile dei significati attribuiti alla stessa parola, al centro di questa professionalità dalla straordinaria rilevanza pubblica.

In questo senso, anche la norma regolamentare sembra corrispondere all'indicazione di una tale via maestra; nessuna riserva o protezione dell'attività e perciò stesso, nessun profitto economico diretto, ma la severità di approfondire ed affinare nello specifico il livello della preparazione scientifica.

Questo passaggio non è di semplice descrizione, attenendo anche ai mutamenti epocali recenti.

Come noto, i dottori in giurisprudenza del nostro Paese, limitandoci all'esperienza storica Repubblicana fondata sulla carta costituzionale del 1948, ha visto molte generazioni di laureati cui è stato brillantemente trasmesso un sapere secondo le categorie dogmatiche del diritto e delle sue fonti, di matrice diciamo romanistica – per mera agevolezza definitoria –, nelle diverse partizioni di settore, che consentiva l'agevole soluzione del caso specifico, con discrezionalità applicativa guidata dal principio di legalità.

La situazione è considerevolmente mutata sotto l'influenza delle norme sovraordinate ed in particolare di quelle che ci derivano dall'appartenenza all'U.E., disomogenee alle nostre tradizionali categorie, rispondenti a principi generali su cui basare la soluzione casistica, ma con una discrezionalità ampia, in sostanza con rovesciamento della piramide, alla cui base v'è la regola del caso concreto piuttosto che quella positiva.

La prova lapalissiana di quanto andiamo scorrendo la si ritrova a piene mani nei nostri repertori giurisprudenziali.

Basta analizzare una qualsiasi sentenza della Suprema Corte di legittimità sino a tempi recenti, per ritrovare, appunto nelle mani di giuristi (intendendo per tali ovviamente tutti gli artefici di tali dinamiche, cioè avvocati e magistrati), formati solidamente per categorie e schemi dogmatici, praticati e tradotti in concreto per esperienza lunga e raffinata, secondo carriere ancora rigorosamente ispirate all'effettivo scrutinio di merito sul campo, una preparazione professionale di tale spessore da consentire la soluzione di ogni questione secondo schemi consolidati e ragionevolmente prevedibili.

Se si mettono a confronto questi profili professionali, fatti evidenti dalle motivazioni dei provvedimenti, in genere estremamente accurate, con le ultimissime generazioni di giuristi che svolgono quelle stesse funzioni, attraverso l'analisi di qualsiasi sentenza, ci si avvede dell'enorme dilatazione della discrezionalità di applicazione concreta delle norme giuridiche positive.

In sostanza, si è prodotta, probabilmente nostro malgrado, una sorta di incomunicabilità tra le generazioni, emergendo sempre più la legge del caso

concreto⁽¹⁴⁾, piuttosto che la norma generale verificata nella singola fattispecie secondo la dinamica della sua ricostruzione e prova in concreto, con “disagio” diffuso proprio del c.d. “consumatore dei servizi legali”.

Oggi difatti, più di ieri, anzi enormemente più di ieri, i risultati decisori in sede giurisdizionale non sono razionalmente prevedibili come in passato, affidati anche a repentini mutamenti ermeneutici⁽¹⁵⁾, con frequenti ribaltamenti tra un grado e l'altro, secondo percentuali statistiche significative; la sede giurisdizionale viene consequenzialmente percepita dal c.d. “consumatore” come una sorta di “torre di Babele” lontana, frutto di elaborazioni astruse, come estranea al sentire sociale autentico, di cui invece dovrebbe essere espressione; si affaccia peraltro in maniera sempre più evidente la rilevanza del pensiero personale del giudicante o della maggioranza che si forma nei collegi, ove la fonte normativa risulta riletta addirittura secondo opzioni ideologiche, anche di aperta contestazione del comando legislativo nel suo ontologico significato.

Questi pochi tratti descrittivi del più ampio contesto del sistema Giustizia attuale, di cui non può proprio sottacersi lo stato di profonda crisi⁽¹⁶⁾, appare

⁽¹⁴⁾ Del quale è bene tener presenti anche i tratti ideologici, come incuranti dello squilibrio manifesto che si è prodotto tra i poteri dello Stato secondo l'impianto dato dal costituente, per l'estendersi di quello giudiziario; una elaborazione dottrina di questa impostazione si rinviene, tra altri, in P. GROSSI, *A proposito de “il diritto giurisprudenziale”*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 1 ss.

⁽¹⁵⁾ Tra gli innumerevoli esempi recenti, può menzionarsi l'alternativa vicenda afferente l'art. 5, 6° comma, l. div.: dopo circa un trentennio di inossidabile indirizzo, un nuovo approccio è stato impresso da Cass., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504, riportata in tutte le principali Riviste di settore con diffusi commenti; innovazione che ha poi dato luogo alla composizione espressa da Cass., Sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, anch'essa diffusamente pubblicata; cfr., tra altre, il numero monografico di *Fam. dir.*, 2018, n. 11, *L'assegno di divorzio dopo la decisione delle Sezioni Unite tra continuità e cambiamento*, con notazioni di C.M. BIANCA, V. CARBONE, M. DOGLIOTTI, E. QUADRI, M. SESTA, G. SERVETTI, F. DANOVÌ, E. AL MUREDEN, A. FUSARO, C. RIMINI, P. PITTARO. Sia consentito rinviare anche a G. SAVI, *Riconoscimento e determinazione dell'assegno post-matrimoniale: il ritrovato equilibrio ermeneutico*, in *Riv. dir. priv.*, 2019, p. 425; nonché l'anteriore, ID., *Il riconoscimento dell'assegno divorzile: dal parametro del “tenore di vita” dei con-sorti alla verifica dell'autosufficienza personale del richiedente?*, *ivi*, 2017, p. 599.

⁽¹⁶⁾ Concetto d'altronde lucidamente espresso, invero con severe parole e nell'ennesima occasione, anche nella relazione svolta all'inaugurazione dell'anno giudiziario del 16 genna-

opportuno tenerlo ben presente anche e proprio in proposito del tema delle specialità forensi, qui in commento.

Difatti, questa articolata e complessa realtà vede comunque portata ad ulteriore sviluppo concreto l'indicazione del legislatore tesa alla prospettiva di soddisfazione della preparazione professionale – da curare con costante impegno di approfondimento e studio – per specifici settori, che sembrano oramai allontanarsi gli uni dagli altri, anche all'interno delle tradizionali tre categorie, diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, nei cui ambiti tradizionalmente molti limitavano e limitano l'attività, salvi i settori c.dd. interdisciplinari⁽¹⁷⁾.

Queste riflessioni, come già appare intuitivo, ci possono portare assai lontani, e persino ad un ripensamento globale della stessa laurea magistrale in giurisprudenza, probabilmente da riservare nel numero unicamente a coloro che, per evidenti inclinazioni, capacità e merito, sono destinati all'esercizio effettivo delle c.dd. professioni legali, secondo piani di studio da rimodulare (verosimilmente con saggio ritorno all'antico, cioè con solidi sbarramenti sui fondamentali del primo approccio sistematico allo studio, prima di poter passare alle materie che si dipartono e sviluppano).

3. Il Regolamento disegna tredici settori di specializzazione, diciamo principali, con decisivi riflessi sulla strutturazione dei corsi formativi.

io 2021, dal primo presidente della Corte di Cassazione, P. Curzio. Simile la preoccupazione che viene espressa, seppur sotto altra luce, da quanti descrivono un forte declino dei diritti; cfr., da ultimo, G. DI COSIMO, *La parabola dei diritti*, Torino, 2020.

⁽¹⁷⁾ Tra questi, secondo l'elenco contenuto all'art. 3, 1° comma, del d.m. Giustizia in commento, sembra spiccare vistosamente il “*diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni*” (lett. *m*), che non a caso corrisponde alle sparute ipotesi di concreta istituzione delle Scuole di alta formazione specialistica forense, nell'immediatezza, sotto il regime transitorio, secondo la prima versione del d.m. Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, oggi definitivamente integrato e modificato con il d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, in commento. L'esempio maggiormente emerso è quello della Scuola promossa dall'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, d'intesa con il Consiglio nazionale forense ed in convenzione con il dipartimento di giurisprudenza dell'Università Roma Tre, giunto addirittura al suo quarto biennio, come emerge dal bando e dal programma pubblicato su osservatoriodirittofamiglia.it.

Per i primi tre, corrispondenti alle tradizionali “macroaree” del civile, del penale e dell’amministrativo, sono previsti sotto “indirizzi” di specializzazione, undici per il civile, sette per il penale e otto per l’amministrativo, risolvendo uno dei punti critici che erano stati severamente rilevati in sede giurisdizionale, in esito all’impugnativa della versione primigenia del d.m. Giustizia n. 144/2015.

Si è sopra già evidenziato il limite numerico alle specializzazioni conseguibili, sia attraverso i percorsi formativi *ad hoc* che attraverso l’alternativa della comprovata esperienza; questo limite apre a riflessioni razionalmente perplesse, non potendosi escludere in via di principio il ricorrere del merito “geniale”, d’altronde neppure sconosciuto al nostro ordinamento positivo; si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi sancita nell’art. 106, 3° comma, della carta costituzionale, dell’avvocato chiamato all’ufficio di consigliere di cassazione per “meriti insigni”⁽¹⁸⁾.

Ma non sarebbe neppure l’unica perplessità: diciamo che qualche specialità sembra disarmonica (ad esempio, il diritto dell’Unione Europea, che in realtà al pari del diritto costituzionale, dovrebbe ritenersi comune a tutto lo scibile giuridico, essendo sotteso in primo luogo quale fonte normativa, mentre non sembrano potersi profilare spazi di autonomia sul versante dell’esercizio professionale dedicato, tanto più che anche l’eventuale elemento delle Corti adite non rileva come settore di specializzazione), mentre forse altri settori mancano all’appello (tra altre, viene dato di pensare alle nuove competenze richieste sul versante delle varie forme di mediazione,

⁽¹⁸⁾ Da ultimo, in esito al bando (posti disponibili per gli anni 2015-2017), il Consiglio superiore della magistratura ha nominato otto consiglieri per meriti insigni (di cui tre professori universitari ordinari e cinque avvocati abilitati al patrocinio presso le corti superiori); il numero di domande proposte ammissibili alla valutazione di merito era risultato pari a quattro per i primi ed a quarantanove per i secondi, ma tra questi ultimi quindici profili professionali sono risultati rivestire compiutamente gli eccezionali requisiti richiesti dalla norma costituzionale, superando il vaglio istruttorio di idonea conformità al requisito del “*merito insigne*” (cfr. l’atto deliberativo, che comprende il documento istruttorio, sul sito del C.S.M., *csm.it*, assunto all’unanimità, nella seduta della terza commissione, sull’O.d.G. del 5 ottobre 2017, n. 281, p. 71 ss.).

conciliazione e negoziazione assistita⁽¹⁹⁾, oppure alle materie rientranti nella giurisdizione dei Tribunali militari, di alcune particolarissime materie di competenza del Giudice amministrativo o dei Tribunali delle Acque Pubbliche, seppur queste ultime trovino una probabile ragione nel trascurabile peso numerico dei professionisti dedicati).

Tutto è ovviamente perfettabile, e lo stesso Regolamento mostra esatta consapevolezza di tanto, nel momento in cui all'art. 4 risulta opportunamente formulata un'ampia riserva di aggiornamento e modificazione dell'elenco (mettendo al riparo l'atto normativo da eventuali impugnazioni per ciò solo), seguendo ovviamente la stessa procedura di formazione normativa prefigurata dall'art. 1, 3° comma, l. 31 dicembre 2012, n. 247.

In realtà, l'elenco delle specializzazioni sembra discostarsi notevolmente dal riscontro riflesso attraverso il panorama delle Associazioni tra avvocati accomunati dalla dedizione ad un certo settore; come poi si vedrà *infra*, molti dei settori individuati non hanno mai visto una spontanea formazione associativa tra professionisti accomunati dall'esigenza di condividere l'affinamento di questioni e temi tipici di quegli ambiti di attività, o soltanto di essi. D'altronde, l'elenco ufficiale delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, il cui riconoscimento da parte del Consiglio nazionale forense viene rigorosamente revisionato ogni tre anni, è elemento di riscontro obiettivo, vedendo all'appello soltanto i settori specialistici tipici più diffusi (oltre alle tre macroaree, particolarmente significativi sono ad esempio i campi della famiglia, del lavoro, del tributario, etc.) statisticamente riscontrabili in connessione al numero degli affari che si presentano sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

L'elemento che desta una certa preoccupazione è costituito dal fatto che un elenco così nutrito – trentanove diverse specialità –, non solo non colga nel segno di quanto ricercano realmente gli avvocati per sé stessi, ma possa

⁽¹⁹⁾ Evidentemente non ritenute per ciò solo caratterizzanti una distinta specializzazione (che sembra seguire la stessa opzione che ha portato ad escludere la specializzazione forense basata sul criterio di competenza delle Corti), rispetto ai settori di elezione individuati, ove possono essere praticate; in genere e prevalentemente nell'ambito civilistico, secondo i suoi vari settori od indirizzi.

comportare il rischio di una eccessiva frammentazione, ponendoci di fronte all'interrogativo se risulti davvero positivo un profilo professionale di "microspecializzazione".

Ma anche alcune materie sono state volutamente distinte su una "linea di confine" che nel concreto vivente non esiste; un esempio su tutti: il "*diritto successorio*"⁽²⁰⁾ (dizione non esattamente condivisibile), quale sottosectore del civile, e distinto dal "*diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni*", non risponde ad una qualche realtà di esercizio professionale tipico e neppure a razionalità; l'avvocato che è dedito a tali materie tratta senz'altro entrambi i settori, siccome intrinsecamente connessi e reciprocamente interdipendenti.

Tra altre perplessità, anche il sistema dei percorsi formativi delineato appare in qualche modo non esente da alcuni rilievi; tutte le trentanove specialità sono accomunate dallo stesso impegno di studio ed approfondimento, quando appare evidente che tra un settore e l'altro corrono differenziazioni tali da far emergere il fattore tempo o inadeguato, o sovrabbondante; si pensi ai settori interdisciplinari (emblematico è il "*diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni*"), ove l'affinamento delle capacità professionali interseca praticamente con tutti i settori; mentre al contrario alcuni settori od indirizzi si riferiscono ad attività di autentica "nicchia".

Altra singolarità riguarda gli indirizzi sottostanti alle tre macroaree civile, penale e amministrativo; ebbene, in questi sottoindirizzi (che si possono conseguire sino al massimo di tre) il percorso formativo specialistico prevede un primo anno dedicato alla "parte generale", evidentemente comune a tutti gli indirizzi; la specialità vera e propria si concentrerebbe perciò soltanto nel secondo anno; questa indicazione del Regolamento in commento lascia davvero perplessi se solo si considera che possono iscriversi ai corsi solo avvocati già abilitati, i quali si presume, per ontologica evidenza, già possiedano la parte generale di quelle tre fondamentali diramazioni del nostro ordinamento positivo, non foss'altro che per il lungo ed articolato studio magistrale alle spalle ed il superamento dello stesso esame di Stato abilitativo.

⁽²⁰⁾ Art. 3, 3° comma, lett. a), Regolamento in commento.

4. Proseguendo il nostro percorso analitico, i fugaci cenni appena ripercorsi, mettono in luce intanto l'occasione persa dal legislatore, che non ha ritenuto, come risulta invece necessario e comunque estremamente opportuno, coordinare le specializzazioni forensi con quelle accademiche, e neppure di coordinare l'esigenza di formazione specialistica dell'avvocatura con la pari esigenza di formazione specialistica dei magistrati; questi ultimi difatti, dopo l'assunzione della funzione, vedono solo percorsi formativi occasionali, nel senso di formazione dedicata ai più disparati argomenti cui gli organi giudicanti e quelli requirenti vengono periodicamente ammessi a frequentare eventi seminariali, su domanda, presso la Scuola superiore della magistratura, che non è strutturata secondo programmazione di corsi sistematici di settore.

L'ordinamento universitario, limitando la nostra attenzione alla laurea magistrale in giurisprudenza, presenta Scuole specialistiche post-laurea⁽²¹⁾, Master di secondo livello e Dottorati di ricerca.

Si tratta di titoli accademici interamente normati nell'ambito dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica, in genere essenziali per la carriera accademica, comunque rilevanti quali titoli anche nelle carriere più elevate dell'amministrazione pubblica, ovvero quali titoli del *curriculum* personale di quanti operano nei più disparati settori di rilevanza nell'ambito giuridico; tra questi titoli è infine da segnalare la recente peculiare istituzione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, specificamente dedicate alla preparazione dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, all'esame del concorso per l'accesso ai ruoli della magistratura ed all'esame per il concorso notarile, seppur tale limitatissima finalità – comportante unicamente un accesso privilegiato alle prove d'esame od un minor periodo di praticantato –, ne segna di tutta evidenza il livello istituzionale di primissimo approccio pratico, assai lontano da quello di cui qui si discute; importante

⁽²¹⁾ A titolo esemplificativo, tra altre, risultano particolarmente significative le esperienze della Scuola di specializzazione in diritto civile, istituita presso l'Università di Camerino (durata triennale), quella della Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica, istituita presso l'Università di Bologna (durata biennale), e quella della Scuola di specializzazione in diritto penale e criminologia, già istituita presso l'Università La Sapienza di Roma (durata biennale), oggi cessata.

però il segno di una condivisione sin dal momento formativo delle principali professionalità giuridiche.

Risulta però già ad un tale così sommario approccio riepilogativo, come tutti questi ambiti abbiano una comunanza ontologica, accentuando sì ognuno un aspetto od una specifica esigenza formativa, ma su basi obiettivamente accomunate.

Quel che ai nostri fini rileva (trascurando in questa sede la posizione degli avvocati al contempo professori universitari di ruolo⁽²²⁾) è il fatto che anche la norma regolamentare in commento esprime la precisazione secondo cui, l'avvocato che abbia conseguito anche tali titoli accademici, può legittimamente farne uso, ma senza che nell'Albo possa prevedersi una sezione ad essi dedicata.

Una volta ammesso il legittimo utilizzo anche di tali titoli, la maggiore differenza di condizione pubblica risiede nel sistema di diffusione del dato qualitativo del singolo, che non può contare sull'ufficializzazione desumibile dall'Albo istituzionale, ma solo su canali pubblicitari diciamo "privatistici".

Resta sullo sfondo una questione che solo la concreta realtà rivelerà nei suoi esatti termini, diciamo, semplificando rozzamente, "mercantili".

Nonostante i peculiari tratti del ruolo professionale sopra delineati, ogni singolo avvocato, come in ogni attività umana che comporta impegno di energie ed una organizzazione stabile, giocoforza risponde anche al criterio dell'utile risultato economico, non foss'altro che per effetto del generale canone di autoresponsabilità di ognuno per sé stesso.

Il dato diciamo dubbioso è riflesso dal contesto sociale in cui il singolo avvocato si trova ad operare nel concreto, o meglio sarebbe a dire, nella realtà sociale di cui è egli stesso espressione; optare o meno per il conseguimento di un titolo specialistico indubbiamente comporta segnare in qualche modo il proprio profilo professionale pubblico, anche solo ad indicarne blandamente questa o quella sensibilità per un settore piuttosto che per un altro; ovviamente, ove venga ufficializzato con la richiesta di inserimento

⁽²²⁾ Risolta dallo stesso art. 9, 8° comma, l. 31 dicembre 2012, n. 247, riportato testualmente in nt. 4. In tema, cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense, sentenza 17 luglio 2020, n. 122, in *altalex.com*.

nell'apposita sezione dell'Albo circondariale di iscrizione, opzione certamente non obbligata.

Da tanto però possono conseguire ricadute economiche, secondo il noto e basilare principio della domanda di questa prestazione forense, piuttosto che di quella.

Con ciò si vuol evidenziare che il singolo avvocato potrebbe avere precipuo interesse ad approfondire la propria capacità professionale in un determinato settore, ma non avere interesse a renderlo noto, onde mantenere anche una capacità operativa diciamo, ancora con rozza sommarizzazione, "generalista", per non chiudersi alla possibilità di svolgere prestazioni *routinarie* di bassa o media difficoltà, ovvero comunque di poter utilmente operare secondo evenienze, accettando anche incarichi su più versanti del sapere giuridico, magari ad alta redditività, pur sempre fermi i doveri deontologici, tra cui quello di adeguata competenza rispetto all'incarico accettato.

Qui saranno i dati statistici e reddituali della categoria⁽²³⁾ a disvelare, in prosieguo di tempo, l'effettivo impatto di questa riforma, una volta entrata a regime.

Certo un esempio su tutti rende evidente la questione: in una piccola realtà locale, magari con spiccata vocazione in un certo settore imprenditoriale o pubblico, la condizione economica del singolo avvocato è ben diversa da quella di chi opera in un contesto metropolitano.

Il miglioramento della condizione economica del singolo avvocato, perseguito attraverso l'approfondimento della propria capacità professionale, non risponde certo ad automatismi, tanto meno possono profilarsi più o meno scontati.

Sotto altro profilo, gli stessi dati statistici, renderanno possibile analizzare

⁽²³⁾ Come noto è la Cassa nazionale di previdenza forense che meglio analizza ciclicamente l'andamento dei risultati economici prodotti dall'Avvocatura italiana, distinguendo minuziosamente la condizione di questo o quel segmento professionale, per l'evidente riflesso costituito dall'obbligo previdenziale, con risultati invero fortemente disomogenei, per aree, per età, per genere, etc.; dati rinvenibili annualmente sulla propria Rivista, *La Cassa Forense*, come sul sito istituzionale, *cassaforense.it*.

se abbia o meno ragion d'essere il potenziale pregiudizio paventato da quanti avanzano tenace opposizione all'introduzione delle specializzazioni forensi, temendone l'incidenza sulle dinamiche "concorrenziali" tra gli iscritti all'Albo, cioè sulle ricadute reddituali in parola.

Tutto ciò poi accomuna il ceto forense alla struttura giudiziaria.

La specialità del sapere non può difatti che riguardare tutti gli artefici delle dinamiche di tutela dei diritti e degli interessi.

In realtà, l'apparato organizzativo dell'Amministrazione giudiziaria vede già partizioni tendenzialmente specialistiche: basti riflettere sulla suddivisione in sezioni (civili e penali, con ulteriore suddivisione tra loro per materie, lavoro e tributaria) della Corte di Cassazione, ovvero sulla distinta giurisdizione amministrativa (anch'essa "sezionalizzata") e contabile, per avvedersene con tutta evidenza; similare partizione specialistica ricorrere presso le Corti di merito di maggiori dimensioni, che rispondono giocoforza al dato numerico degli affari annuali che risultano iscritti nei ruoli.

Da considerare peraltro che anche nei Tribunali di modeste dimensioni sono tabellati magistrati con funzione specifica (lavoro e previdenziale, fallimentare, su tutti), oltre alla suddivisione tra il civile ed il penale.

Il problema più grave si presenta per l'ampiezza di queste due macroaree, all'interno delle quali sono peraltro già strutturate peculiari competenze (si pensi alla sezione agraria od alla funzione G.i.p./G.u.p.).

Il Consiglio superiore della magistratura, ben consapevole della problematica di sistema, non ha mancato di richiamare i capi degli uffici ad averne riguardo, privilegiando una tendenziale specializzazione nel momento della formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari⁽²⁴⁾.

Come si vede, alla riforma in direzione specialistica dell'avvocatura, non

⁽²⁴⁾ Emblematico su tale versante il postulato da cui nuove, solo per limitarci ad uno degli esempi di maggior pregnanza, la Circolare 25 gennaio 2017, sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019, in *csm.it*, relativamente all'assetto della giustizia familiare e minorile da attuarsi all'insegna della specializzazione; peraltro, in tale direzione, involgente una delle specializzazioni a più alto tasso di complessità ed interdisciplinarietà, stanno anche importanti progetti legislativi all'esame del Parlamento, sull'istituzione del c.d. tribunale della famiglia, riforma che non ha ancora raggiunto il giusto approdo, nonostante l'evidenza oramai segnalata unanimemente.

può non seguire univocamente la conforme strutturazione degli organi giudiziari locali di primo grado, ivi compreso il giudice di pace.

Questo tema evoca una chiara esigenza di riforma anche delle dimensioni circondariali dei tribunali, in modo che si possa rinvenire su tutto il territorio nazionale una omogenea struttura tendenzialmente “specialistica”, o se si vuole non “generalista”, nel senso sostanzialmente esasperante sinora emerso in molte sedi, di dimensioni eccessivamente ridotte; risulta così davvero necessario che ogni tribunale possa contare almeno su una duplice sezione civile ed una duplice sezione penale, oltre a tutte le altre funzioni già tabellate *ad hoc*, cui si auspica venga presto aggiunta la c.d. sezione famiglia.

Si è suggerito ancora da parte del Consiglio superiore della magistratura, che l'efficienza minima di un tribunale non possa prescindere dall'assegnazione di un numero di magistrati, individuato in 21/22 unità, che la prospettata sezione famiglia dovrebbe portare a 25 unità; è su questa dimensione che dovrebbe stagliarsi una ridisegnata mappa territoriale che, uscendo finalmente dai retaggi medioevali, possa ragionevolmente rispondere al criterio guida dell'efficienza, dando ascolto al “grido di dolore” che da lungo tempo sale da tutto il Paese; peraltro, in presenza massiva di istanze di condanna dello Stato per denegata giustizia, o per le troppe “ingiustizie” acclamate.

5. L'art. 8 del Regolamento in commento, disegna un percorso alternativo per l'avvocato già in condizione di *comprovata esperienza*, fatta evidente dagli affari trattati nella materia (senza tener conto di quelli ripetitivi e tenendo invece conto di quelli di maggior pregnanza), su arco temporale corrispondente all'ultimo lustro, nonché di ogni altro titolo che militi nella medesima direzione.

Il possibile riconoscimento di questa autonoma valenza soggettiva appare non solo opportuna ma estremamente significativa; qui non è il positivo esito di un percorso formativo apposito, ma il risultato conseguito sul campo, in conformità peraltro alla concreta evidenza di figure professionali di indubbio valore che raggiungono traguardi unanimemente riconosciuti; queste professionalità non potevano trascurarsi sino al punto di farle in

buona sostanza come regredire “sui banchi di scuola”, quando la maestria emerge già acquisita compiutamente.

La verifica di una tale condizione è affidata ad una Commissione costituita presso il Consiglio nazionale forense, composta anche qui da insigni componenti individuati prevalentemente dal Ministero della giustizia⁽²⁵⁾; in verità la Commissione sarà composta unicamente da avvocati (in numero prevalente) e professori universitari di massima qualificazione. Qualche sorpresa ricorre per il fatto che, a differenza delle Commissioni di esame intermedio e finale per l’utile conclusione dei percorsi formativi nelle Scuole di specialità⁽²⁶⁾, non è previsto alcun componente con la qualifica di “magistrato”, nonostante il criterio diciamo “polifonico” risultasse sotteso all’intero sistema⁽²⁷⁾, già con la formazione del corpo docente, con significato di evidente opportunità scientifica e di utile estensione dell’esperienza in tutti i ruoli.

Come sopra cennato, peraltro, una riforma organica ed armonica del sistema specialistico, che si auspica in un futuro non lontano accomuni realmente le Università e le Accademie in genere, come gli altri artefici della ricerca ed il Foro, inteso quest’ultimo come comprensivo delle sue immancabili figure di spicco, non potrà che veder “travasati” i saperi proprio ed anche tra avvocati e magistrati; ed il rilievo non potrà che valere in reciproco tra queste tre componenti.

L’atto normativo in commento sul punto sembra andare in una direzione parzialmente diversa; sfugge il senso di questa apparente contraddizione, che peraltro il Ministero della giustizia può nei fatti sanare, individuando nelle nomine di prevalente propria competenza almeno un componente magistrato tra i non pochi impegnati anche come docenti nei vari percorsi formativi di tale livello.

Merita di essere evidenziato il peculiare accertamento della comprovata esperienza in parola, affidato ad un “colloquio” – ineludibile, come ha cura di precisare il tenore normativo – avanti alla Commissione appena menzionata,

⁽²⁵⁾ Art. 6, 4° comma, nel testo definitivo di cui al d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

⁽²⁶⁾ Art. 7, 8° e 13° comma, Regolamento in commento.

⁽²⁷⁾ V., l’art. 7, 12° comma, lett. *b*), Regolamento.

nel corso del quale non si procede all'esame obiettivo dell'astratto scibile acquisito dal singolo che domanda un tale riconoscimento, bensì alla "discussione" dei titoli presentati; o meglio, così pare di poter desumere, l'accertamento dell'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa, viene veicolata dalla discussione sui titoli presentati.

Se ben si riflette, non si tratta di una novità, costituendo un metodo già emerso nel nostro ordinamento positivo, a partire dalla discussione della tesi di laurea, sino al conferimento delle cattedre, menzionando anche il ricordo diciamo "mitico" della libera docenza universitaria.

Come appare indubbio, i titoli si debbono riferire sia alla concreta attività professionale posta in essere in una casistica numericamente rilevante o comunque di incisivo spessore, che alla formazione conseguita; non risulterà allora evenienza eccezionale la sussistenza di incarichi di docenza, di relazioni o interventi in seminari e convegni, di lezioni, di pubblicazioni scientifiche, come il conseguimento di attestati conclusivi di corsi formativi, tra i quali spiccano proprio quelli rilasciati dalle Scuole di specialità forense istituite sotto il vigore dell'originario d.m. Giustizia n. 144/2015, che hanno operato in regime transitorio, oggi pienamente recuperabili⁽²⁸⁾, esattamente in conformità ai cinque anni precedenti all'emanazione del Regolamento in commento.

Comunque, questo percorso alternativo della "*comprovata esperienza*" presenta delicate questioni.

L'avvocato che domanderà tale riconoscimento deve risultare iscritto all'Albo circondariale ed aver esercitato ininterrottamente l'attività professionale per un tempo pari ad almeno otto anni, dei quali gli ultimi cinque, «*in modo assiduo, prevalente e continuativo in uno dei settori di specializzazione*» enucleati dal Regolamento⁽²⁹⁾.

Nella dizione della norma non sembra rinvenirsi alcuna contraddizione, poiché non rileva soltanto l'esperienza specialistica in sé e per sé, per un

⁽²⁸⁾ Ai sensi dell'art. 14, Regolamento.

⁽²⁹⁾ Art. 8, 1° comma, lett. b), nel testo definitivo di cui al d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

periodo di almeno cinque anni, ma anche un più ampio arco temporale che contribuisce obiettivamente a configurare la stessa nozione di “esperienza”, in termini obiettivi persino ovvi (la norma si cura di precisare che deve sussistere congiuntamente il doppio requisito), tanto più che assume un peso di straordinaria rilevanza anche il profilo della rettitudine deontologica, come vedremo *infra*.

L’opzione normativa appare comunque obiettivamente in linea con la norma primaria e con il canone della ragionevolezza; non va trascurato poi che l’art. 22, della l. 31 dicembre 2012, n. 247, per il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio innanzi alle Corti Superiori, si orienta in termini assimilabili se non sovrapponibili.

Il Regolamento non si preoccupa di profili professionali di avvocati magari più giovani, in equivoca posizione marginale (che il “mercato” sta purtroppo evidenziando, soprattutto nei centri metropolitani), in rapporto di sostanziale dipendenza nei fatti da un avvocato o da più avvocati organizzati in studi di grandi dimensioni od addirittura strutturati in associazione o società professionali, che operano senza la spendita del proprio nome ed in genere senza neppure un qualche contatto con la parte che conferisce il mandato. L’intero sistema appare però chiaramente disegnato sul profilo individuale di ogni avvocato, persino nelle forme societarie, ragione per cui se l’attività esercitata non comporta la spendita del nome, ma si sostanzia come un’attività collaborativa nei soli fatti, trattasi di “esperienza” talmente anomala⁽³⁰⁾ e di ardua verifica affidabile, scissa da ogni criterio di responsabilità e rispondente ad opzioni soggettive, che non può avere rilevanza ai peculiari fini qui in commento; ciò non toglie che resta aperta la strada del conseguimento del titolo attraverso i detti corsi formativi e comunque il rientro nel ruolo dell’esercizio personale diretto dell’attività, quale unica forma ammessa dall’ordinamento, che regola il rapporto di prestazione professionale forense (anche nell’accezione derogatoria dello svolgimento della funzione quale dipendente da Enti pubblici).

⁽³⁰⁾ Di chi sarebbe in realtà l’esperienza, del collaboratore sostanzialmente “subordinato” o dell’avvocato che ne assume la paternità?

Nella norma si rinviene la dizione «*incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità [...]»*, risultanti da «*documentazione giudiziale o stragiudiziale»*; anche qui non sembra rinvenirsi particolare antinomia o una ipotetica discriminazione nella qualificazione “*fiduciaria*”; prescindendo dal possibile distinguo per il fatto che la norma si riferisce anche ad eventuale attività stragiudiziale, in ogni caso anch’essa da documentare, questa espressione sembra a prima vista richiamare la caratteristica saliente che di norma connota il rapporto che corre tra chi conferisce l’incarico e l’avvocato, come noto retto sul presupposto di reciproca fiducia⁽³¹⁾; in questo senso quell’espressione risulterebbe persino ridondante; il suo significato appare allora chiaro in diversa direzione, volendo significare che deve trattarsi di incarichi conferiti dalla parte rappresentata e non per nomina officiosa o secondo criteri di assolvimento ad un *munus* di categoria (quale ad esempio svolgere il ruolo di tutore o di curatore speciale, ovvero quello di difensore per incarico officioso).

Prosegue la norma, qualificando numericamente su base annua gli incarichi (almeno dieci), ammonendo però che non rileva la trattazione di «*affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva»*.

Al secondo comma, si indirizza la Commissione di valutazione⁽³²⁾ alla verifica intanto della “*congruenza*” dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore di specialità per il quale si domanda il riconoscimento del titolo, e poi, evidentemente in loro difetto, a valutare se possa derogarsi al numero minimo di incarichi, qualitativamente diversificati, in virtù della loro «*natura e della particolare rilevanza [...] e delle specifiche caratteristiche del settore e dell’indirizzo di specializzazione»*.

⁽³¹⁾ Cfr., in primo luogo, l’art. 11 del codice deontologico forense. Utile poi riflettere sulla nomina del difensore nel processo penale, che distingue quella di fiducia da quella officiosa (artt. 96 e 97 c.p.p.); mentre il patrocinio e l’assistenza nel processo civile di norma è espressione di affidamento della parte, risultando del tutto residuali le ipotesi di investimento del ruolo da parte dell’Ufficio. D’uopo precisare che la natura fiduciaria non è esclusa dall’ammissione al beneficio dell’onere del patrocinio a carico dell’Erario.

⁽³²⁾ Costituita, come visto, secondo il disposto dell’art. 6, 4° comma, nel testo definitivo di cui al d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

Come si vede sussiste importante discrezionalità, in ragione del fatto che gli incarichi possono risultare della più varia natura ed impegno.

Quel che appare dirimente è il fatto che la positiva valutazione deve comunque rinvenirsi in un'effettiva esperienza maturata rispetto alla materia racchiusa nel settore specialistico o nell'indirizzo specialistico in cui sono stati suddivisi i principali settori (civile, penale, amministrativo); questa estensione però può emergere con chiarezza anche attraverso lo svolgimento di peculiari attività mostrate dal candidato, che non rispondano sufficientemente al *cliché* numerico, variabile nel contenuto e nel tipo di attività che ha richiesto, come la norma detta d'ordinario.

Potendo la medesima valutazione fondarsi validamente anche a prescindere dai rigidi parametri appena evidenziati, assume un peso la motivazione dell'eventuale deroga che la Commissione è chiamata ad esprimere; con ciò si vuol dire che l'istanza avanzata dal candidato, il quale reputi di poter invocare legittimamente quella deroga, fondandola sulla documentazione di incarichi particolarmente incisivi o significativi, dovrà risultare adeguatamente motivata anche ove si concluda per la sua reiezione, seppur quest'ultimo responso risulti già inclinato per l'insufficienza numerica secondo il normale quadro di elementi valutativi richiesti.

Trattasi di discrezionalità di grande rilievo.

Questo tratto induce anche a riflettere sulla particolare responsabilità della Commissione di valutazione, che può trovarsi ad esprimere un giudizio rispetto a profili professionali di lungo corso che potrebbero (e l'ipotesi non sembra neppure prospettabile come evenienza rara) impersonare un bagaglio culturale e di capacità professionali superiori a quelle personali dei singoli componenti la Commissione.

Con il che emerge l'estrema delicatezza del sistema disegnato e l'autoreponsabilità cui sono chiamati gli organi preposti.

Si vuole anche dire che il Consiglio nazionale forense, come i Consigli dell'ordine circondariale, rispondono ad un sistema di nomina che ne comporta la selezione secondo regola elettiva⁽³³⁾ e con il vincolo ad un ricambio

⁽³³⁾ Invero, il sistema elettivo del Consiglio nazionale forense si distingue rispetto a

della rappresentanza veloce nel tempo, mentre non è certa la coincidente ricorrenza anche dell'elemento di eccellenza qualitativa del singolo professionista che risulta eletto; peraltro, l'odierno sistema risulta fortemente squilibrato nei numeri tra le generazioni, per effetto del massivo incremento degli Albi registrato negli ultimi anni, con conseguente peso elettorale incontrastato proprio dei "meno esperti", fenomeno davvero evidente nella formazione dei Consigli territoriali.

Questo fenomeno è già emerso nell'operato delle commissioni d'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, troppe volte smentite nel loro operato e nei giudizi di merito, da parte della competente autorità giurisdizionale amministrativa, a volte secondo vizi rilevanti persino sul piano della mera legittimità.

Con la valutazione in commento potrebbe persino accadere che un candidato al titolo di specialista, vieppiù se di lunga e consolidata esperienza, possa risultare valutato in concreto persino del proprio *ex* tirocinante, divenuto nel frattempo avvocato o professore universitario, rispetto al quale è stato invero Maestro; è pur vero che antica massima di saggezza ci ricorda che il buon Maestro viene sempre superato dall'allievo, ma l'esempio non può non far riflettere, adeguatamente, senza ipocrisie; neppure di senso opposto però: il candidato non può trascurare di considerare come ogni profilo professionale è opportunamente soggetto a valutazioni periodiche anche stringenti (si pensi ai criteri adottati per i professori universitari di ruolo, persino ove già ordinari, od alle valutazioni progressive dei magistrati).

Si dirà è la casuale fisiologia di ogni "esame", ma lo stesso esempio induce l'interprete anche ad una particolare prudenza, attenzione e senso di responsabilità istituzionale, già a monte, con la formazione delle rose dei

quello dei Consigli dell'ordine territoriali: la nomina dei consiglieri nazionali risponde ad un sistema c.d. di secondo livello, siccome è l'unione dei Consigli distrettuali ad esprimere la nomina. Nonostante sempre di una "elezione" si tratti l'esperienza insegna come improbabile la selezione di profili professionali, diciamo di trascurabile autorevolezza, che vanno a comporre il consesso nazionale; ciò non di meno, emerge che il requisito soggettivo di particolare competenza professionale o specialistica non è dirimente e perciò può ricorrere solo secondo casualità individuale.

possibili commissari, che debbono perciò risultare personalità di indubbia autorevolezza.

Ciò è tanto vero che nel Regolamento si rinviene una singolare norma, secondo cui, dopo la discussione dei titoli proposti e prima della comunicazione dell'eventuale giudizio negativo, l'interessato deve essere nuovamente “*sentito*”.

Difatti, l'art. 6, 5° comma, così testualmente si esprime: «*Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima aver sentito l'istante*».

Appare indubbio che questo atto si colloca in un momento successivo al “*colloquio*” regolato nel comma precedente ed al giudizio negativo espresso dalla Commissione di valutazione.

Volendo darne una interpretazione che faccia coincidere il colloquio con questo obbligo di sentire il candidato prima di rigettarne la domanda, emergerebbe anche una sciatteria normativa di tale manifesta gravità da escludere subito e radicalmente l'ipotesi ermeneutica in parola.

6. Il Consiglio nazionale forense o il Consiglio dell'ordine circondariale, organizzano i corsi formativi di specialità stipulando convenzioni con le articolazioni universitarie di giurisprudenza⁽³⁴⁾; queste convenzioni prevedono una struttura organizzativa composta di un Comitato scientifico – sei membri di cui tre di nomina universitaria –, e di un Comitato di gestione – composto invece di cinque membri di cui uno con funzioni di direttore e coordinatore –.

Invero, il Consiglio nazionale può anche convenzionarsi d'intesa con le Associazioni specialistiche forensi maggiormente rappresentative, riconosciute come tali ai sensi dell'art. 35, 1° comma, lett. *s*), l. 31 dicembre 2012, n. 247⁽³⁵⁾.

Si rimarca l'evidente significato di quel “*può*” agire d'intesa, espresso nel detto art. 7, 3° comma, secondo capoverso, del Regolamento.

⁽³⁴⁾ Art. 7, 3° comma, Regolamento in commento.

⁽³⁵⁾ L'art. 35 in parola detta i compiti istituzionali del Consiglio nazionale forense e sul punto così dispone: «*s*) *istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità*».

Questo snodo merita particolare attenzione almeno sotto tre profili.

A) Nella fonte normativa attuata dal Regolamento⁽³⁶⁾ non si fa menzione di tali Associazioni forensi; tuttavia, non appare prospettabile un potenziale vizio per eccesso di delega, nel momento in cui queste strutture associative spontaneamente costituite tra avvocati⁽³⁷⁾ accomunati dall'interesse precipuo in un determinato specifico settore di attività professionale, sono razionali articolazioni dello stesso ceto professionale, siccome sostanzialmente governate dal suo organo di vertice, il Consiglio nazionale stesso. Davvero severi i requisiti ed i vincoli che condizionano l'attività associativa in parola, attraverso una complessa procedura di riconoscimento, sul versante numerico e di diffusione dell'attività sul territorio nazionale, sulle garanzie interne di funzionamento democratico, ispirato a sostanziale gratuità e sulla qualità proprio dell'offerta formativa, con periodica verifica della persistente ricorrenza dei requisiti che ne legittimano il riconoscimento a livello nazionale. In concreto, l'attuale panorama vede l'emergere di attività associative di par-

⁽³⁶⁾ Art. 9, l. 31 dicembre 2012, n. 247.

⁽³⁷⁾ Risulta netto l'approdo ermeneutico sancito in punto dallo specifico arresto di Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2021, n. 4008, in banca dati *Pluris*, che ha escluso qualsivoglia possibilità di composizione mista delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, come invero ammetteva la previsione dell'art. 3, lett. b), del Regolamento n. 1/2013, adottato dal Consiglio nazionale forense in data 11 aprile 2013, sia pure per la quota massima di $\frac{1}{3}$ degli associati (norma appunto dichiarata illegittima); in sostanza, la peculiarità dello statuto dei sodalizi in questione esige in principio una composizione "pura", quale inalienabile legittimazione degli avvocati iscritti all'Albo, i soli che costituiscono l'ordine forense. I criteri guida sono stati enucleati secondo i cardini del dovere di indipendenza, autonomia e terzietà del libero Foro. Il Collegio, pur mostrando consapevolezza in ordine alla necessità e comunque all'utilità che in molti settori giuridici l'analisi scientifica debba condursi – nell'organizzazione dei corsi – in chiave interdisciplinare, mette in luce che a monte è l'aspetto funzionale di tali Associazioni che si deve innanzitutto conformare a quei doveri; funzione che verrebbe messa a rischio dalla presenza strutturale di soggetti appartenenti a categorie professionali diverse (seppur appunto contigue o interdisciplinari), o addirittura di enti di qualunque natura, ovvero di privati, siccome soggetti portatori di interessi anche solo potenzialmente in conflitto. L'assunto allora si lega esattamente a quanto dispone la norma di legge primaria, agli artt. 29 e 35, l. 31 dicembre 2012, n. 247, nel riferirsi alle associazioni specialistiche in parola, con significato che conferma univocamente i profili di quanto si è sviluppato nel testo e come *infra*.

ticolare valore anche sul versante scientifico con contributi di tutto rilievo; pubblicazioni, riviste, siti di aggiornamento costante, divenuti veri e propri centri di riferimento degli avvocati nell'elaborazione culturale del settore di competenza in cui operano, con diffusione più o meno capillare su tutto il territorio nazionale; l'organizzazione di eventi formativi periodici e l'istituzione di vere e proprie Scuole formative interne strutturate già in tempi risalenti rispetto alla riforma in parola⁽³⁸⁾.

B) La norma si riferisce unicamente alle associazioni "specialistiche" e non alle c.dd. "generaliste" che svolgono attività associativa di più vasto respiro su ogni questione di interesse del ceto forense, ivi compresi i risvolti sostanzialmente assimilabili alle istanze "sindacali" della categoria, non delimitato ad uno specifico settore di competenza professionale, che è invece l'oggetto specifico statutario delle Associazioni specialistiche.

C) Mentre per il Consiglio nazionale forense convenzionarsi anche con una Associazione specialistica è mera facoltà, tanto più che si è dotato da tempo della Scuola superiore dell'avvocatura, per i Consigli dell'ordine circondariale è imprescindibile, facendo emergere l'esigenza di chiamare a raccolta appropriate energie rispetto allo scopo, che in sede locale non

⁽³⁸⁾ L'esempio dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia ne costituisce oggi evidente archetipo, solo considerando: il numero dei soci avvocati, superiore a 2.500; la sua capillare diffusione in tutti i distretti giudiziari, su ben 94 circondari di tribunale; la presenza risalente di una Scuola interna, la cui attività è proseguita in regime transitorio secondo la normativa in commento per tre bienni – pari ad oltre 240 ore complessive ognuno –, utilmente frequentata ad oggi da oltre 400 avvocati, di cui il terzo biennio non ancora concluso all'entrata in vigore del Regolamento in commento; Scuola che ha chiamato a raccolta un corpo docente di centinaia di studiosi ed artefici delle concrete dinamiche nelle varie sedi di tutela, accogliendo il contributo e l'apporto di più sedi universitarie, mettendo a confronto praticamente tutte le scuole di pensiero, come le Corti di giustizia ed il Foro più qualificato; la pubblicazione di una Rivista trimestrale, *L'Osservatorio sul diritto di famiglia – Diritto e processo*, che ha ottenuto il riconoscimento del valore scientifico da parte dell'ANVUR; la gestione di un sito *internet*, *osservatoriofamiglia.it* e l'edizione di una *newsletter* settimanale, con *spot* di aggiornamento infrasettimanale, divenuti vero e proprio punto di riferimento nell'elaborazione e la repertoriazione del settore; la banca dati accumulatasi, particolarmente attenta anche alla giurisprudenza di merito ed alle prassi, non è di minor utilità rispetto ai migliori prodotti editoriali. Inoltre, l'elaborazione culturale vede da tempo una sinergica coesione integrativa con l'*European association for family and succession law*.

sono ritenute scontate; tanto ciò è vero che nel regime transitorio regolato dall'originario d.m. Giustizia n. 144/2015, per la parte rimasta in vigore, non risulta essere stato organizzato ed avviato alcun corso di specialità forense dai Consigli territoriali; inoltre, già nelle sedi di formazione continua ordinaria degli avvocati, secondo l'obbligo fissato nell'art. 11, l. 31 dicembre 2012, n. 247, è emerso il ruolo predominante se non esclusivo dell'iniziativa delle stesse Associazioni specialistiche, o comunque il loro contributo determinante.

Si potrebbe adombrare il dubbio secondo cui allora l'eventuale iniziativa dei Consigli dell'ordine territoriali, a differenza di quella del Consiglio nazionale forense, pur di rilevanza pubblica, risulta come subordinata al consenso di una Associazione di diritto privato, fondata essenzialmente sulla libera adesione del singolo avvocato.

Questa ipotesi ermeneutica non sembra però fondata.

Il ruolo strutturazione delle Associazioni specialistiche forensi maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, risulta già ben presente e peculiarmente regolato dalla norma di legge primaria; difatti, l'art. 35, l. 31 dicembre 2012, n. 247, oltre alla lett. *s*), sopra evocata, presenta anche il più ampio disposto consultivo di cui alla lett. *l*), che consente di desumerne una precisa collocazione che si eleva dal mero connotato privatistico al momento stesso che interviene il riconoscimento, sostanzialmente integrativo della stessa organizzazione del Consiglio nazionale forense.

Questa norma risulta del seguente tenore: «*l*) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera *s*), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1».

Il ruolo è quindi chiaramente "istituzionalizzato" a pieno titolo ed allo specifico fine specialistico, quale parte integrante del livello di vertice dell'Avvocatura italiana, e non a livello locale, ben diverso comunque dall'ipotizzata mera rilevanza privatistica⁽³⁹⁾.

⁽³⁹⁾ Il Consiglio nazionale forense ha approvato il Regolamento sulle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative con atto in data 11 aprile 2013, n. 1, in conformità alla riforma dell'Ordinamento forense del 2012, mentre il Regolamento sulle Associazioni forensi c.dd. "generaliste" è stato approvato con atto in data 16 luglio 2014, n. 4, entrambi rinvenibili sul sito istituzionale *consiglionazionaleforense.it*.

Semmai emerge una problematica del tutto opposta, che nei fatti conferma il convincimento in parola. Rispetto alle trentanove specialità elencate nel Regolamento risulta già acclarato che molte non vedono la presenza sul territorio nazionale e con i requisiti che il Consiglio nazionale forense ha dettato, di alcuna Associazione di avvocati dediti al settore od all'indirizzo.

Questo dato di realtà è stato tenuto ben presente in quanto è il Consiglio nazionale forense che in questi settori od indirizzi deve attivarsi direttamente (disponendo peraltro della Scuola superiore dell'avvocatura), non essendo lo stesso organo di vertice neppure tenuto a convenzionarsi con le Associazioni specialistiche ridette, cosicché questa prospettiva appare la sola percorribile ove non ne esistano.

La conclusione che allora può trarsi sul ruolo dei Consigli dell'ordine è in direzione di un peso *in re ipsa* limitato all'ambito di operatività locale, coincidente con il Circondario del tribunale, che obiettivamente non agevola quel vasto respiro che esige la specializzazione forense; da considerare poi che solo alcune città vedono la presenza di strutture universitarie di giurisprudenza; anche la previsione del numero di iscrizioni minime per l'avvio dei corsi⁽⁴⁰⁾ e le consono risorse economiche da ripartire tra gli iscritti, sono elementi che rilevano in senso dirimente; questo profilo giustifica univocamente l'opportunità dell'intesa con le Associazioni specialistiche anche in funzione di veicolazione; salvo realtà metropolitane, gli Ordini forensi non versano pertanto nelle migliori condizioni concrete atte a promuovere i corsi in parola.

Passando alla strutturazione dei percorsi formativi, il ruolo sinergico del Comitato scientifico attiene peculiarmente alla programmazione ed alla individuazione delle docenze più appropriate sui singoli argomenti e temi del corso, che propone al Comitato di gestione.

V'è però un elemento caratterizzante l'attività del Comitato di gestione che appare particolarmente significativo, proprio a conferma della genuina ispirazione delle Scuole di specialità forense.

⁽⁴⁰⁾ La naturale platea su base nazionale risulta confermata dalla previsione di plurime sedi locali, in collegamento con lo strumento della videoconferenza interattiva; v. l'art. 7, 10° comma, Regolamento in commento.

Il movente “culturale” si staglia ancora con limpidezza, animato unicamente dalla consapevolezza di indispensabile approfondimento e studio nei singoli settori; questa conclusione deriva dal fatto che l'intero costruito organizzativo si basa sulla regola secondo cui i costi organizzativi e gestori di tali attività non gravano in alcun modo sulle finanze pubbliche; difatti, la ripartizione dei costi da sostenere per l'organizzazione dei corsi, complessivamente intesi, gravano sugli stessi professionisti che ne beneficiano, senza possibilità di solo adombrare utilità o profitti per alcuno degli Enti convenzionati, mettendo in luce anche il profilo etico di più alto spessore e socialmente meritorio, cioè secondo stretta autoresponsabilità di categoria, diciamo senza secondi fini di sorta.

Un elemento univocamente significativo merita poi di essere segnalato: i corsi, oltre a svolgersi in presenza su una sede centrale, possono anche essere seguiti a distanza con modalità telematiche; in tal caso, il Comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un *tutor*, anche per il rilevamento delle presenze in unica sede locale, e di un sistema audiovisivo che consenta ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Ebbene, il costo di iscrizione per la frequenza deve risultare identico a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso; questo elemento sta a significare che si è voluto opportunamente garantire una sede di riferimento centrale, ineliminabile per il buon esito dei corsi stessi, stante l'ovvia quanto necessaria interattività tra il corpo docente ed i partecipi, che altrimenti verrebbe messa in pericolo da sistemi telematici a distanza, ove con tale modalità risultassero di costo inferiore; in ogni caso, il corso non può essere utilmente frequentato isolatamente dal singolo avvocato collegato in via telematica.

7. Intanto, giova segnalare come lo stesso ottenimento del titolo è inibito a coloro cui è stata comminata, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; ed a coloro che nei due anni precedenti hanno subito la revoca del titolo di specialista anteriormente conseguito.

La revoca del titolo è regolata dall'art. 12.

Vi provvede il Consiglio nazionale forense: *a)* nel caso di irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; *b)* nel caso di mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 9, 1° comma⁽⁴¹⁾

Questo obbligo di costante formazione ed aggiornamento professionale di settore od indirizzo, per poter mantenere il titolo di “specialista” nel tempo, risulta particolarmente stringente ed impegnativo, seguendo peraltro il doppio binario descritto per il suo conseguimento; difatti, con scansione triennale deve ricorrere la partecipazione – che la norma qualifica “*proficua e continuativa*” – a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione, pari ad un numero di crediti formativi non inferiore a settantacinque e, comunque, a venticinque per ciascun anno⁽⁴²⁾; ma anche dimostrando di avere esercitato, nel triennio di riferimento, in modo assiduo, prevalente e continuativo attività del settore od indirizzo titolato⁽⁴³⁾, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno (con riproposizione dello stesso criterio secondo cui non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attività difensiva, come le eccezionali deroghe sopra esaminate⁽⁴⁴⁾).

Inoltre, ed è questa l'ipotesi che desta peculiare attenzione, il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza o di terzi – dizione che sembra doversi intendere

⁽⁴¹⁾ Adempimento degli obblighi di formazione specialistica a norma degli artt. 10 e 11, Regolamento in commento, per la valida conservazione nel tempo del titolo.

⁽⁴²⁾ Non sembrano potersi proprio ipotizzare deroghe, quale prefigurate per l'obbligo di formazione continua ordinaria dell'avvocato, esonerato per ragioni di età, o in ragione della funzione, o di particolari qualità, come elencate nell'art. 11, 2° comma, l. 31 dicembre 2012, n. 247.

⁽⁴³⁾ Art. 11, Regolamento in commento.

⁽⁴⁴⁾ Previste dall'art. 8, 2° comma, Regolamento in calce.

come chiunque – può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista, nei casi di «grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione», emersa in concreto.

In sostanza, è la prova sul campo che deve aver mostrato severa contraddizione del titolo posseduto⁽⁴⁵⁾, minandolo a tal punto da legittimarne la radicale sanzione revocatoria; si intravede in questa evenienza l'emergere di fattispecie di errore ed inadeguatezza nello svolgimento della prestazione professionale che evidenziano una oggettiva distanza rispetto alla media qualità che connota l'obbligazione di mezzi esigibile dall'avvocato "specialista" in quel settore od indirizzo di attività; nonostante l'accento cada sulla gravità e sulla prova evidente, pare allora ricorrere una certa sovrapposizione con le fattispecie di responsabilità per danni, dovendo l'attenzione scendere sull'elemento della diligenza professionale posta in discussione; come noto, il sinallagma nel contratto di prestazione professionale forense esige già d'ordinario perizia e diligenza qualificata, secondo la regola generale *ex art. 1176, 2° comma, c.c.*, il cui riferimento è alla media qualitativa propria della prestazione nell'ambito di competenza⁽⁴⁶⁾, e non può sfuggire pertanto l'aggravamento dell'impegno professionale derivante dalla particolare competenza "specialistica"; peraltro, si delinea meglio la legittimazione alla segnalazione (ad opera di terzi), evidenziando che in concreto sarà rivestita principalmente da chi abbia patito una prestazione specialistica così "viziata", seppur i portatori di interesse concreto possono risultare molteplici (si pensi, tra i possibili esempi, alle parti del rapporto attinto dall'attività espletata, intese come tali anche le c.dd. parti in senso sostanziale, all'organo requirente nei casi in cui promuove l'azione o

⁽⁴⁵⁾ Sembra potersi escludere che il titolo di specialità conseguito, mai fatto oggetto di spendita nel relativo elenco dell'Albo di iscrizione circondariale, possa essere revocato, non essendosi concretizzata la sua efficacia esterna, che si perfeziona con la pubblicazione, appunto su espressa richiesta dell'avvocato; cosicché, l'eventuale opzione rinunciataria nei fatti alla valenza esterna del titolo, trascina con sé la ragione motiva sottostante che ne legittimerebbe la revoca.

⁽⁴⁶⁾ Cfr., tra innumerevoli precedenti, Cass., 6 luglio 2020, n. 13875; Cass., 6 maggio 2020, n. 8494; Cass., 19 luglio 2019, n. 19520; Cass., 22 novembre 2018, n. 30169; Cass., 28 febbraio 2014, n. 4790; Cass., 6 agosto 2010, n. 18360; Cass., 20 luglio 2004, n. 14597; tutte in banca dati *Pluris*.

interviene, all'organo giudicante, al Consiglio dell'ordine di appartenenza, sino all'intero possibile contesto connesso, quale potrebbe risultare la compagnia assicurativa garante la responsabilità civile dell'avvocato⁽⁴⁷⁾.

Possiamo allora trarne la sintesi: alla dimostrazione delle migliori capacità professionali acquisite e del merito assoluto necessario per l'ottenimento del titolo di avvocato "specialista", non può che corrispondere la sua revoca ove l'attività prestata in concreto – nonostante il titolo riconosciuto – faccia emergere la sopravvenuta inadeguatezza.

Il procedimento di revoca, teso ad acclarare tale evidenza, prevede la garanzia per l'interessato di essere preventivamente sentito, quale forma procedimentale persino ovvia; il Consiglio qui è organo giudicante in virtù della particolare evidenza delle carenze emerse, altrimenti risultando irrazionale la differenza con il conferimento del titolo affidato a Commissioni particolarmente titolate nel settore o nell'indirizzo.

La revoca del titolo comporta la cancellazione dall'elenco dell'Albo di iscrizione.

La norma si conclude con la previsione secondo cui, fermo quanto previsto dall'art. 6, 2° comma, lett. *c*), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.

8. A tenore degli artt. 10 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, 17, 35 e 36⁽⁴⁸⁾ del codice deontologico forense, la spendita di un titolo non rispondente

⁽⁴⁷⁾ Come noto, a tenore dell'art. 12, l. 31 dicembre 2012, n. 247, l'avvocato è soggetto all'obbligo di assicurare la propria responsabilità civile professionale (oltre all'assicurazione sugli infortuni, successivamente limitato), secondo massimali minimi di copertura del rischio stabiliti ogni cinque anni dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, e la violazione rileva disciplinarmente; l'obbligo è rafforzato incisivamente dal dovere di renderlo noto sia all'Ordine di appartenenza come al cliente. Le riflessioni condotte in questo ambito costituiscono occasione di un rilievo che appare persino scontato; come sopra evidenziato, verso l'avvocato "specialista" la prestazione professionale esigibile presuppone una diligenza ed accuratezza media di settore certamente conforme, con il che il rischio assicurato si profila giocoforza di maggior incidenza, con conforme ricaduta di oneri.

⁽⁴⁸⁾ L'art. 17 è norma integrante i principi generali (univocamente significativi gli artt. 12, 14 e 15), mentre, rispettivamente, l'art. 35 sanziona il dovere di corretta informazione e l'art. 36 sanziona l'uso di titoli professionali inesistenti (univocamente significativo l'art. 26).

a verità (oltre che a trasparente correttezza, inequivocità, e scevro da ingannevolezze o suggestioni, espressioni tutte ben chiare e atte ad impedire qualsivoglia arguzia comunicativa), integra illecito disciplinare; ci si interroga se questo illecito può intendersi specificamente rilevante ai fini del conseguimento, del mantenimento e della revoca del titolo: se si ha riguardo alla sostanza sottesa, appare ben più grave di quelli sopra enumerati.

Ad ogni modo, giova calare l'attenzione sul fatto che l'odierno art. 2 del Regolamento in commento, ha visto l'abrogazione dell'originario terzo comma («*Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito*»).

Del tutto evidente che l'illecito non è privo di copertura normativa a fronte delle previsioni enumerate appena sopra; anzi, con la previsione del Regolamento sulla revoca del titolo, sotto il versante deontologico, in sostanza risulta rafforzata la linea di fondo tesa alla trasparenza.

Tuttavia, giova osservare la ragione motiva per cui si reputa condivisibile tale opzione dell'impianto regolamentare; difatti, risponde a razionalità normativa che tutti i possibili illeciti deontologici trovino previsione e disciplina nella sede appropriata e non sparsa confusamente nelle fonti di vario grado ed in ogni dove, cioè in via occasionale ed atomizzata.

9. Questa analisi del Regolamento consente di apprezzare nella giusta luce i suoi tratti positivi, nella prospettiva di categoria più nobile e consona al ruolo: elevare la conoscenza e con ciò la capacità e la consapevolezza dell'avvocato.

Con la sguardo rivolto al futuro, oltre a questa preoccupazione per un concreto impulso ispirato dal canone dell'efficienza, nonostante le difficoltà di prima applicazione che ci attendono all'orizzonte, non v'è dubbio che la riuscita dei corsi, come l'accertamento della comprovata esperienza, sotto il profilo qualitativo, è ora nelle mani del Ministero della giustizia, del Consiglio nazionale forense, delle strutture universitarie che accederanno alle convenzioni, e delle Associazioni specialistiche nei singoli settori di attività.

Il ruolo che si prospetta per i Consigli dell'ordine locali risente invece della limitazione operativa in concreto svolta, seppure il potere di iniziati-

va appare integro ed auspicabile, quantomeno nelle realtà ove risulta concretamente praticabile. Probabilmente è stata trascurata l'ipotesi di unione delle energie distrettuali rispetto al singolo circondario, nulla però impedisce che gli Ordini ricompresi in dato distretto giudiziario si "consorzino", soprattutto nelle realtà regionali di minor densità di popolazione o con bassa incidenza numerica degli iscritti agli Albi, convenzionandosi con almeno un ambito universitario di giurisprudenza ed una Associazione specialistica.

Solo attraverso un approccio di sereno accertamento e rispetto del merito, effettivo e che regga poi alla verifica sul campo in favore di quanti domanderanno più alte prestazioni professionali, potrà realmente dirsi realizzata l'autentica specializzazione del singolo avvocato.

Come ben si comprende nulla può darsi per scontato.

Una riflessione su tutte: la prospettiva realizzata non sembra poter tollerare "indulgenze" o "paternalismi" di categoria.

La severità della regola secondo cui la prestazione professionale richiesta ad uno "specialista" in un dato settore vede rimodulato anche il livello qualitativo della normale diligenza esigibile nell'adempimento dell'obbligazione⁽⁴⁹⁾, in senso crescente, necessariamente evoca verifiche anche a valle dell'effettiva capacità conforme al titolo conseguito; la casistica che emergerà in proposito sarà l'autentica cartina al tornasole sulla riuscita o meno della stessa idea di specializzazione e dei percorsi che consentono l'utilizzazione del titolo, il cui mantenimento nel tempo è allora esattamente normato in senso stringente⁽⁵⁰⁾.

La concretezza delle aule di Giustizia costituirà allora la vera e propria prova che il sapere del singolo avvocato ha raggiunto effettivamente il segno di livello specialistico, come all'auspicio dei nostri giorni, ma frutto di millenaria esperienza.

⁽⁴⁹⁾ Canone sul quale, come abbiamo visto, si adagia l'eventuale responsabilità per dannosa prestazione del patrocinio e dell'assistenza. Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. III, 15 gennaio 2001, n. 499, in banca dati *Pluris*.

⁽⁵⁰⁾ Artt. 10, 11 e 12, Regolamento in commento.

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 2015, n. 144. (1)
Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

(1) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2015, n. 214.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 luglio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 luglio 2015;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1. *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Art. 2. *Avvocato specialista*

1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3.
2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo 7 o della

comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8.

[3. Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito. (2)]

(2) Comma soppresso dall' art. 1, 1° comma, lett. a), d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

Art. 3. Settori di specializzazione (3)

1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
- f) diritto internazionale;
- g) diritto dell'Unione europea;
- h) diritto dei trasporti e della navigazione;
- i) diritto della concorrenza;
- l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
- m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
- n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
- o) diritto dello sport.

2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) diritto successorio;
- b) diritti reali, condominio e locazioni;
- c) diritto dei contratti;

- d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni;
- e) diritto agrario;
- f) diritto commerciale e societario;
- g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica;
- h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;
- i) diritto dell'esecuzione forzata;
- l) diritto bancario e dei mercati finanziari;
- m) diritto dei consumatori.

4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) diritto penale della persona;
- b) diritto penale della pubblica amministrazione;
- c) diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia;
- d) diritto penale dell'economia e dell'impresa;
- e) diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;
- f) diritto dell'esecuzione penale;
- g) diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie.

5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;
- b) diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali;
- c) diritto dell'ambiente e dell'energia;
- d) diritto sanitario;
- e) diritto dell'istruzione;
- f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
- g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
- h) contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, 1° comma 1, lett. *b*), d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

Art. 4. *Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni*

1. L'elenco dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 può essere mo-

dificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 5. *Elenchi degli avvocati specialisti*

1. I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica. L'avvocato specialista può chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore (4).

(4) Comma così modificato dall'art. 1, 1° comma, lett. c), d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

Titolo II

Conseguimento del titolo

Art. 6. *Disposizioni comuni*

1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dall'articolo 3, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.

2. Può presentare domanda l'avvocato che:

a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8;

b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

3. Al fine dell'osservanza del limite di cui all'articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.

4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio per l'esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione a norma degli articoli 8 e 11. Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. L'inserimento nell'elenco è disposto per gli avvocati su designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell'elenco per un periodo di quattro anni. La commissione di valutazione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformità ai requisiti e ai criteri di cui all'articolo 8 (5).

5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l'istante.

6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.

7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, 1° comma, lett. *d*), nn. 1) e 2), d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

Art. 7. Percorsi formativi

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'università e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2.

2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell'università e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione è presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e

nell'indirizzo di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (6).

4. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4.

Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.

9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.

10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.

11. Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.

12. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

- a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
- b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
- c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;
- d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;
- e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.

12-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore (7).

13. La prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, 1° comma, lett. e), n. 1), d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

(7) Comma inserito dall'art. 1, 1° comma, lett. e), n. 2), d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

Art. 8. *Comprovata esperienza*

1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;

b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attività difensiva (8).

2. Nell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui all'articolo 6, comma 4, valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l'indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione (9).

(8) Lettera così modificata dall'art. 1, 1° comma, lett. f), n. 1), d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

(9) Comma aggiunto dall'art. 1, 1° comma, lett. f), n. 2), d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

Titolo III

Mantenimento del titolo

Art. 9. *Disposizioni comuni*

1. L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.

2. Il consiglio dell'ordine di appartenenza:

- a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;
- b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.

Art. 10. *Aggiornamento professionale specialistico*

1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.
2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

Art. 11. *Esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione*

1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogha attività difensiva. Nella valutazione dei requisiti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 (10).

(10) Comma così modificato dall'art. 1, 1° comma, lett. g), nn. 1) e 2), d.m. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

Titolo IV

Revoca del titolo

Art. 12. *Revoca del titolo*

1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell'Ordine, nei seguenti casi:

- a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
- b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell'ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.

3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l'interessato.

4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell'ordine per la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all'interessato a cura del medesimo consiglio dell'ordine.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13. *Funzioni del Consiglio nazionale forense*

1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.

2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.

Art. 14. *Disposizione transitoria*

1. L'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. All'organizzazione e alla valutazione della prova cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense (11).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.

(11) Sull'applicabilità della disposizione di cui al presente comma vedi l'art. 2, 1° e 2° comma, d.m. 1° ottobre 2020, n. 163.

Art. 15. *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16. *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.